



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

  
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Prot. **0006779**  
del 03/06/2019 ore 11:45:10  
Protocollo generale - Registro: U

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Direttore Generale*

FM/COO/ac

Roma, 03 GIU. 2019

**Spett. le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili di  
Parma  
Viale Mentana, 45  
43121 Parma**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 63/2019\_ equipollenza formazione professionale per i gestori della crisi*

Facendo seguito alla Vs. richiesta del 19 marzo 2019, con la quale si chiedono chiarimenti sulla equipollenza prevista all'articolo 7 del Regolamento per la FPC tra la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la formazione iniziale e biennale dei gestori della crisi di cui all'art. 4 del DM 24 settembre 2014, n. 202, si osserva quanto segue.

Il D.M. n. 202/2014, istitutivo del registro degli organismi costituiti da parte di enti pubblici, deputati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, prevede, tra i requisiti per l'iscrizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco richiesti ai professionisti iscritti all'Ordine professionale, una specifica formazione di 40 ore iniziali e biennali e dispone che l'ordinamento professionale può fissare i criteri di equipollenza tra la formazione richiesta per l'iscrizione nel registro dei gestori della crisi ed i corsi di formazione professionale (articolo 4, co. 6).

Tale disposizione, letta in combinazione con le disposizioni della legge professionale (in particolare con le previsioni di cui all'art. 29 d.lgs. n. 139/2005, per cui il Consiglio Nazionale coordina e promuove l'attività del Consiglio dell'Ordine per favorire le iniziative tese al miglioramento e al perfezionamento professionale), ha reso possibile l'introduzione nel Regolamento per la formazione professionale continua, in vigore dal 1° gennaio 2018, della previsione dell'equipollenza tra i corsi di "formazione", di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b), del Regolamento FPC, di durata non inferiore a 12 ore, aventi ad oggetto le materie della crisi d'impresa e del sovraindebitamento ed i corsi di formazione iniziale e di aggiornamento biennale per i gestori della crisi.

Ciò premesso, con riguardo alle domande formulate nei primi due punti, si fa presente che la normativa di riferimento

- non specifica in quale misura, nello spazio di un corso, debbano essere trattate le materie rientranti nell'ambito disciplinare della crisi d'impresa e del sovraindebitamento;
- non richiede, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, che gli iscritti acquisiscano un numero minimo o una minima percentuale di crediti formativi in ciascun settore disciplinare.

Per quanto concerne il terzo punto del quesito, premesso che in linea generale l'Ordine deve programmare un'offerta formativa adeguata alle esigenze degli iscritti nel proprio Albo e che il Consiglio Nazionale accredita tutti gli eventi che trattano temi oggetto della professione, nella specifica ipotesi rappresentata – ossia l'organizzazione da parte dell'Ordine di 4 corsi da 12 ore - è opportuno distinguere se l'organizzazione riguarda un unico percorso formativo suddiviso in 4 sezioni/corsi da 12 ore, ovvero 4 corsi autonomi da 12 ore ciascuno. Infatti, mentre nel primo caso l'Ordine non può mancare di differenziare gli argomenti oggetto di ciascuna sezione del corso, diversamente nella seconda ipotesi, dove – sempre che vari la platea dei partecipanti - nulla osta a che l'Ordine tratti ad ogni corso gli stessi temi.

Con riferimento al quarto punto, si chiarisce che tutti i corsi equipollenti ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per la FPC, consentono agli iscritti - per il solo accreditamento da parte del Consiglio Nazionale - di conseguire i crediti formativi utili per l'iscrizione nel registro dei gestori della crisi (l'Ordine organizzatore provvede a rilasciare ai partecipanti ai corsi gli attestati contenenti le indicazioni fornite con informativa CNDCEC n. 31/2018).

In aggiunta ai corsi di formazione equipollenti a norma dell'articolo 7 del Regolamento FPC, l'Ordine può comunque attivare i corsi di perfezionamento in convenzione con le Università - istituiti a norma dell'articolo 16, del DPR 10 marzo 1982, n. 162 - di durata non inferiore a 200 ore, ai sensi dell'articolo 4, comma comma 5, lettera *b*) D.M. n. 202/2012.

Infine, con riguardo all'ultima domanda formulata, si fa presente che su istanza del Consiglio dell'Ordine, i corsi di formazione iniziale e biennale dei gestori della crisi sono valutati ed approvati dal Consiglio Nazionale prescindendo dal numero di partecipanti ammessi.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione 